



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

**Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti**

INFORMATIVA PERIODICA

Valutazione e Controlli

20 dicembre 2017

| | |
|---|---|
| Presentazione | 2 |
| OIC (Organismo Italiano di Contabilità) | 3 |
| OIV (Organismo Italiano di Valutazione) | 5 |
| Principi di revisione | 7 |
| Controlli interni | 9 |

Presentazione

Cara/o collega,

siamo giunti al terzo numero dell'Informativa "Valutazione e controlli".

Il documento ha come principale obiettivo quello di "informare" il collega sui contributi prodotti dal Consiglio Nazionale, nonché sulle novità normative e sulle varie pubblicazioni degli organismi di cui il Consiglio stesso è spesso parte attiva in materia di Principi contabili e Principi di valutazione, oltre che nell'area Revisione e Controlli interni.

A tal proposito, la partecipazione del Consiglio Nazionale a numerosi confronti con altri enti istituzionali, non può che rappresentare un tramite per far sentire la voce di una professione che è a stretto contatto con il tessuto imprenditoriale del Paese.

L'informativa, che è uno strumento di agile consultazione, mira, tra l'altro, a costituire un'opportunità, per chi lo volesse, poiché permette, mediante i collegamenti ipertestuali, il richiamo ai documenti riportati nelle differenti sezioni. In tal senso, l'auspicio è che si possano "ridurre" i tempi di ricerca dei lettori avendo una prima mappatura delle tematiche citate.

Per concludere, non da ultimo, si è ritenuto doveroso far tesoro dei suggerimenti che ci sono giunti dai colleghi, al fine di migliorare lo strumento dell'"informativa" sia da un punto di vista "formale" che di contenuti. L'evidente interesse che ci è stato dimostrato, rappresenta per noi uno stimolo avendo come principale prerogativa quella di preservare le effettive esigenze della professione.

Buona lettura

Raffaele Marcello

*Consigliere Nazionale con delega alla Revisione legale,
Principi contabili e di valutazione,
Sistema di amministrazione e controllo*

Principi contabili

Patrimonio netto (CNDCEC e Confindustria)

CNDCEC e Confindustria pubblicheranno a breve, il documento *“Patrimonio netto”*. Il contributo costituisce il secondo lavoro prodotto congiuntamente dai due enti. Il primo elaborato *“Problematiche e soluzioni operative per il passaggio alle disposizioni del D.Lgs. 139/2015 e ai Principi contabili nazionali”* è stato pubblicato nel mese di marzo del presente anno.

La serie è orientata a definire prassi operative autorevoli, in linea con le disposizioni civilistiche e con i pertinenti Principi contabili nazionali pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità.

La tematica del patrimonio netto è analizzata non solo sotto il profilo contabile, bensì (funzionalmente ai temi trattati) anche con riferimento a taluni aspetti amministrativi, societari e fiscali. Per quanto specificamente concerne gli elementi tributari, l’elaborato considera alcune significative previsioni introdotte dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 3 agosto 2017 in materia di ricadute fiscali delle nuove norme di legge (D.Lgs. 139/2015) e tecniche (Principi contabili nazionali dell’OIC pubblicati nel dicembre 2016).

Gli enti si occupano di varie tematiche che hanno evidenziato nella loro prima applicazione pratica, interessando il patrimonio netto, talune particolarità o specificità, come: la contabilizzazione dei prestiti obbligazionari; i cambiamenti di Principi contabili e le correzioni di errori; il trattamento della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi; le

ULTIMI DOCUMENTI PUBBLICATI DA ALTRI ORGANISMI

[OIC 11 - Bozza per la consultazione](#)

[Emendamenti OIC - Bozza per la consultazione](#)

operazioni tra società e soci, come la rinuncia del credito e i finanziamenti a tassi non di mercato e infruttiferi, le operazioni su azioni proprie. Specifiche considerazioni sono fornite con riferimento alle previsioni per le società di piccole e micro dimensione.

Il documento si completa con una serie di allegati.

Pubblicazione Bozza di OIC 11, Finalità e postulati del bilancio d’esercizio (OIC)

L’Organismo Italiano di Contabilità, *standard setter* italiano, ha pubblicato in data 13 ottobre 2017 il Principio contabile in bozza OIC 11, *Finalità e postulati del bilancio d’esercizio*.

Secondo il *due process* previsto da OIC, il Principio è stato posto in consultazione (fino al 13 novembre u.s.). La consultazione è finalizzata alla raccolta di eventuali commenti prodotti dagli *stakeholder*.

Il documento completa il processo di riscrittura dei Principi contabili “storici” dopo l’emanazione del D.Lgs. 139/2015.

L’OIC 11 costituisce sostanzialmente il *“Framework”* dei Principi contabili nazionali. La bozza propone che, qualora manchi un trattamento contabile specifico per l’evento o l’operazione da contabilizzare, la società segua in ordine gerarchicamente decrescente: in via analogica, le previsioni incluse in Principi



contabili nazionali che trattano casi simili; e quindi, i postulati di bilancio.

I postulati di bilancio, esaminati dalla bozza, sono: prudenza; prospettiva della continuità aziendale; rappresentazione sostanziale (sostanza dell'operazione o del contratto); competenza; costanza nei criteri di valutazione; rilevanza; comparabilità; neutralità.

Il Principio si dovrebbe completare nella sua versione finale con delle motivazioni alla base delle decisioni assunte.

Pubblicazione del documento “Emendamenti ai Principi contabili nazionali” (OIC)

In linea anche con quanto avviene in ambito internazionale, l'OIC ha pubblicato in bozza, sempre in data 13 ottobre 2017 e sempre con data ultima di commento fissata al 13 novembre 2017, alcuni specifici e limitati emendamenti.

Gli emendamenti riguardano anche (e non solo): la contabilizzazione delle rettifiche di ricavi di esercizi precedenti derivanti da cambiamento di stima (OIC 12); la rappresentazione delle imposte anticipate nello stato patrimoniale in forma abbreviata (OIC 12 e OIC 25); la svalutazione di beni precedentemente rivalutati; il trattamento contabile dei costi connessi alle operazioni di ristrutturazione del debito (OIC 19 ed eliminazione OIC 6); la determinazione del costo di acquisto di una partecipazione in caso di pagamento differito (OIC 21); la classificazione a conto economico delle variazioni di *fair value* dei derivati non di copertura al momento dell'eliminazione contabile del derivato, il significato della previsione di rilascio della riserva di copertura

in presenza di perdite non recuperabili, l'acquisto/la vendita di merci (OIC 32).



Il Regolamento comunitario n. 2017/1129 ed il documento in pubblica consultazione ED. DP. 02/2017

Dal 26 ottobre 2017 è possibile consultare nella sezione *Discussion Paper* sul sito dell'Organismo Italiano di Valutazione la bozza di un documento ED. DP. 02/2017, elaborato da un gruppo di lavoro costituito dall'OIV su proposta di CONSOB.

Il documento in pubblica consultazione tratta de *“Le informazioni di natura valutativa nei prospetti relativi alle operazioni di IPO, di OPV e di aumento di capitale da parte di società con titoli non scambiati in mercati regolamentati”* e si ispira a quanto riportato nel Regolamento n. 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017, che ha abrogato la Direttiva 2003/71/CE.

Tra gli aspetti trattati nel Regolamento n. 2017/1129 risultano di particolare interesse:

- le asimmetrie informative;
- i rischi per l'investitore al dettaglio e la loro evidenza nelle note di sintesi del prospetto;
- il prezzo massimo, la quantità massima dei titoli nonché i criteri di valutazione e/o le condizioni in base a cui determinare il prezzo da indicare nel prospetto informativo.

In merito al primo aspetto, il Regolamento de quo ribadisce la necessità di migliorare il processo informativo a tutela dell'investitore, affinché egli stesso possa assumere decisioni di *«investimento informate»*, mitigando, quindi, le asimmetrie informative tra quest'ultimo e le società emittenti, in relazione sia all'offerta pubblica dei titoli e sia all'ammissione dei

ULTIMI DOCUMENTI PUBBLICATI DA ALTRI ORGANISMI

[Regolamento n. 2017/1129](#)

[Discussion Paper ED. DP. 02/2017](#)

[Discussion Paper DP.01.2017](#)

[Regolamento n. 2003/71/CE](#)

medesimi nella negoziazione su mercati regolamentati.

Con riferimento al secondo punto, il Regolamento (art. 16) sottolinea la necessità di trattare, in modo circoscritto e facilmente accessibile, l'informativa per la parte dei rischi, in modo che l'investitore possa comprendere quali siano i fattori specifici dell'emittente al momento della decisione di investimento.

Pertanto, più che riprodurre un prospetto informativo in cui sono descritti i fattori di rischio generici, è bene evidenziare quelli specifici di emissione, cercando di chiarire anche le responsabilità dell'emittente. In tal senso, il prospetto informativo deve essere chiaro e non tecnico, in grado di riportare tutti i rischi specifici dell'emittente funzionali alle scelte dell'investitore.

Per finire, tale prospetto deve indicare il prezzo massimo che gli investitori potrebbero essere chiamati a corrispondere per l'acquisto dei titoli e la quantità di titoli offerti (art. 17 del Regolamento n. 2017/1129). Oltre a ciò, secondo il nuovo Regolamento, il prospetto informativo dell'emittente deve evidenziare i criteri ed i metodi di valutazione utilizzati nella definizione del prezzo dei titoli scambiati. Con particolare attenzione all'ambito valutativo, il



Discussion Paper si focalizza sull'analisi dei metodi di valutazione nelle IPO, negli aumenti di capitale e nelle OPV di soggetti non quotati. In questa specifica circostanza, il documento in consultazione propone dei processi per la standardizzazione dell'informativa da inserire nei prospetti che interessano le operazioni di IPO, AUCAP e OPV di soggetti non quotati.

Le lettere di commento devono essere presentate entro il 10 gennaio 2018.



In corso di aggiornamento i Principi di revisione ISA Italia

Prosegue a ritmi serrati l'attività del CNDCEC in materia di elaborazione dei Principi di revisione.

In qualità di Ente convenzionato con il MEF ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, il CNDCEC sta procedendo ai necessari aggiornamenti conseguenti all'adozione, avvenuta con Determina della Ragioneria Generale dello Stato del 31 luglio 2017, dei nuovi Principi in materia di relazione di revisione.

Come anticipato nel documento introduttivo che fa da corollario ai nuovi Principi, la necessità di intervenire con successivi aggiornamenti riguarda in particolare i seguenti principi di revisione ISA Italia:

- ISA Italia n. 200, *Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai Principi di revisione internazionali (ISA Italia)*;
- ISA Italia n. 210, *Accordi relativi ai termini degli incarichi di revisione*;
- ISA Italia n. 220, *Controllo della qualità dell'incarico di revisione contabile del bilancio*;
- ISA Italia n. 230, *La documentazione della revisione contabile*;
- ISA Italia n. 510, *Primi incarichi di revisione contabile – saldi di apertura*;
- ISA Italia n. 540, *Revisione delle stime contabili, incluse le stime contabili del fair value, e della relativa informativa*;
- ISA Italia n. 600, *La revisione del bilancio del gruppo – considerazioni specifiche*

(incluso il lavoro dei revisori delle componenti).

Con la Direttiva 2014/56/EU ed il Regolamento 537/2014 (entrambi del 16 aprile 2014), il Legislatore Europeo ha profondamente innovato la disciplina della revisione legale dei bilanci di esercizio e consolidati: tali modifiche avevano, ovviamente, impattato anche sulla regolamentazione della relazione di revisione.

Contemporaneamente, lo IAASB aveva avviato il progetto *“Reporting on Audited Financial Statements – New and Revised Auditor Reporting Standards and Related Conforming Amendments”* che si è concluso, nel gennaio 2015, con l'approvazione di un nuovo set di Principi inerenti la relazione di revisione (c.d. *Auditor Reporting Standards*), composto da un Principio di revisione di nuova edizione e da sei Principi di revisione ISA rivisti nel contenuto (*New ISA 701, ISA 700 Revised, ISA 705 Revised, ISA 706 Revised, ISA 260 Revised, ISA 570 Revised*). In aggiunta, oltre alla pubblicazione dei nuovi *Auditor Reporting Standard*, il progetto dello IAASB aveva comportato delle ulteriori modifiche (c.d. *“conforming amendments”*) anche ai seguenti Principi di revisione internazionale: ISA 210, ISA 220, ISA 230, ISA 510, ISA 540, ISA 580, ISA 600 ed ISA 710.

Il mutato contesto regolamentare europeo e l'approvazione da parte dello IAASB dei nuovi Principi internazionali in materia di relazione di revisione hanno imposto l'adozione, anche in Italia, di nuove regole inerenti l'espressione del giudizio professionale sul bilancio. Con la



Determina del 31 luglio 2017, sono stati così pubblicati - oltre ad una versione aggiornata dell'*Introduzione* e del *Glossario (Italia)* - i seguenti Principi di revisione ISA Italia:

- ISA Italia n. 700, *Formazione del giudizio e relazione sul bilancio*;
- ISA Italia n. 701, *Comunicazione degli aspetti chiave della revisione contabile nella relazione del revisore indipendente*;
- ISA Italia n. 705, *Modifiche al giudizio nella relazione del revisore indipendente*;
- ISA Italia n. 706, *Richiami d'informativa e paragrafi relativi ad altri aspetti nella relazione del revisore indipendente*;
- ISA Italia n. 710, *Informazioni comparative - Dati corrispondenti e bilancio comparativo*;
- ISA Italia n. 570, *Continuità aziendale*;
- ISA Italia n. 260, *Comunicazione con i responsabili delle attività di governance*.

Attualmente, il CNDCEC, unitamente ai soggetti convenzionati con il MEF, sta procedendo ad un ulteriore aggiornamento dei Principi di revisione ISA Italia al fine di recepire i *conforming amendments* derivanti dal progetto dello IAASB e le modifiche conseguenti alla pubblicazione del D.Lgs. 135/2016 e del Regolamento 537/2014 (per gli Enti di Interesse Pubblico).

Tale processo di aggiornamento si dovrebbe presumibilmente concludere nelle prossime settimane con la pubblicazione di una nuova Determina della Ragioneria Generale dello Stato.

PROSSIMA LA PUBBLICAZIONE DEL DOCUMENTO DEL CNDCEC "APPROCCIO METODOLOGICO ALLA REVISIONE LEGALE AFFIDATA AL COLLEGIO SINDACALE NELLE IMPRESE DI MINORI DIMENSIONI"

Nelle scorse settimane, il CNDCEC ha avviato un gruppo di lavoro finalizzato alla produzione di un documento in grado di fornire indicazioni metodologiche e strumenti utili (carte di lavoro) per il revisore esterno o collegio sindacale incaricato della revisione di una impresa di minori dimensioni, in modo tale da poter affrontare le "ispezioni qualità" che ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 39/2010, così come emendato dal D.Lgs. 135/2016, coinvolgeranno chiunque svolga incarichi di revisione legale.

Il documento "Approccio metodologico alla revisione legale affidata al collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni" vedrà la luce nelle prime settimane del nuovo anno e fornirà, oltre ad alcune indicazioni metodologiche sugli aspetti di maggiore criticità che deve affrontare il revisore esterno e soprattutto il collegio sindacale nell'espletamento delle attività di revisione legale dei conti (fornendo, in alcuni casi, esempi applicativi), anche le carte di lavoro organizzate secondo una codifica *standard dossier*/carte di lavoro.

Sia il documento in oggetto, che le relative carte di lavoro (queste ultime scaricabili anche nei formati *word* ed *excel*) saranno disponibili gratuitamente dal sito del CNDCEC.

Sistema di amministrazione e controllo nelle società chiuse

Sulla Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2017 è stata pubblicata la Legge n. 155/2017, recante la *“Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza”*. La Legge Delega è entrata in vigore il 14 novembre 2017.

Il testo, suddiviso in tre capi - dedicati rispettivamente alle Disposizioni generali, ai Principi e criteri direttivi per la riforma della disciplina delle procedure di crisi e dell’insolvenza e, infine, alle Disposizioni finanziarie - risulta composto da 16 articoli.

L’art. 14 della Legge n. 155/2017, rubricato *“Modifiche al codice civile”* reca rilevanti cambiamenti alla disciplina delle società di capitali resi necessari per dare attuazione ai Principi e ai criteri direttivi contenuti nella riforma organica della crisi e dell’insolvenza.

Per quanto di nostro interesse, si segnala la previsione contenuta nella lett. g), in forza della quale si rafforza il sistema dei controlli della s.r.l.

Più precisamente, si prevede l’estensione dei casi in cui si renda obbligatoria la nomina dell’organo di controllo, anche monocratico, o del revisore, nella s.r.l., disciplinando in particolare tale obbligo quando la società per due esercizi consecutivi abbia superato almeno uno dei seguenti limiti:

- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.

ULTIMI DOCUMENTI PUBBLICATI DA ALTRI ORGANISMI

[Legge n. 155/2017](#)

È all’evidenza che si tratta di un intervento incisivo. La norma di raffronto è rappresentata dall’attuale art. 2477, terzo comma, lett. c), in forza della quale l’obbligatorietà dell’organo di controllo o del revisore scatta se la società, per due esercizi consecutivi, abbia superato due dei limiti indicati dal primo comma dell’art. 2435-*bis* c.c.

Tale ultima previsione, come è noto, individua i seguenti parametri:

- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.

I parametri considerati dal legislatore della riforma delle discipline della crisi e dell’insolvenza ai fini della nomina dell’organo di controllo (collegio sindacale, sindaco unico) o del revisore sono, a ben vedere, notevolmente inferiori a quelli attualmente considerati nella lett. c) dell’art. 2477 c.c. Va opportunamente messo in evidenza, inoltre, che la Legge n. 155/2017 ritiene condizione sufficiente il superamento, per due esercizi consecutivi, di uno dei nuovi limiti, diversamente da quanto è attualmente previsto nella stessa lett. c) del vigente art. 2477 c.c., in cui il legislatore richiede il superamento di almeno due dei parametri indicati nell’art. 2435-*bis* c.c., nello stesso arco temporale.



CONTROLLI INTERNI

Pertanto, la società dovrà dotarsi dell'organo di controllo o del revisore se per due esercizi consecutivi presenti un totale dell'attivo dello stato patrimoniale superiore a 2 milioni di euro (A+B+C+D dello stato patrimoniale), ovvero abbia conseguito ricavi per vendite e prestazioni superiori a 2 milioni di euro (valor A1 del conto economico), ovvero abbia occupato in media, durante ciascun esercizio, 10 unità.

Con questa previsione si rafforza la funzione dell'organo di controllo e del revisore nella s.r.l. ampliando in modo considerevole la platea delle società che dovranno dotarsi di un collegio sindacale, di un sindaco unico ovvero di un revisore. L'ampliamento delle ipotesi di obbligatorietà dell'organo di controllo o del revisore nella s.r.l. risponde all'esigenza di dotare la società di assetti organizzativi adeguati *to going concern* (cfr. art. 14, lett. b), Legge n. 155/2017) e di consentire all'organo di controllo o al revisore, ciascuno nell'ambito delle funzioni che sono loro proprie, di attivarsi tempestivamente in funzione di allerta presso l'organo di amministrazione in presenza di fondati indizi della crisi (cfr. art. 4, primo comma, lett. c), Legge n. 155/2017).

Che si intenda dare maggiore stabilità e centralità all'organo di controllo, risulta altresì confermato dalla previsione di cui all'art. 14, lett. i) della Legge n. 155/2017, in forza della quale l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore cessa quando per tre esercizi consecutivi non sia stato superato alcuno dei limiti indicati nella lett. g). Per meglio comprendere la rilevanza della modifica, anche a tal riguardo, risulta di una certa utilità il confronto tra le previsioni della Legge Delega e le previsioni di cui al vigente art. 2477, quarto comma, c.c. In tale ultima norma, la cessazione dell'obbligo di nomina

dell'organo di controllo o del revisore è ancorata al mancato superamento dei parametri di cui all'art. 2435-*bis* c.c. per due esercizi consecutivi.

Completano le modifiche alla disciplina dei controlli due ulteriori previsioni dell'art. 14 della Legge n. 155/2017. Si tratta delle previsioni di cui alla lett. f) e alla lett. h). La prima modifica inerisce all'ambito applicativo della disciplina dell'art. 2409 c.c.: il legislatore della riforma delle discipline di crisi e dell'insolvenza, infatti, a ragione, prevede che il rimedio di cui all'art. 2409 c.c. sia esteso anche alle s.r.l. prive di organo di controllo, privilegiando, allora, il diritto di reazione dei soci in presenza di fondati sospetti di violazione dei propri doveri da parte degli amministratori, e riconoscendo, seppur implicitamente, che l'organo di controllo della s.r.l., laddove nominato, può presentare ricorso *ex art.* 2409 c.c.

La seconda modifica, invece, attiene alla riformulazione dell'art. 2477, sesto comma, c.c. Come è noto, il legislatore impone all'assemblea che approva il bilancio relativo al secondo esercizio in cui si verifica il superamento dei limiti che rendono obbligatoria la nomina dell'organo di controllo di provvedere, contestualmente o entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede con le anzidette modalità, la legge impone al Tribunale di nominare l'organo di controllo o il revisore, previa richiesta di qualsiasi soggetto interessato e dunque mai d'ufficio. La formulazione di tale ultima previsione, lasciando a qualsiasi soggetto interessato, non meglio identificato, l'iniziativa della segnalazione al tribunale, non sembra garantire che, nelle ipotesi legislativamente previste e ritenute tanto importanti da



comportare l'ulteriore vigilanza dell'organo di controllo o del revisore, l'intervento del giudice, possa effettivamente sostituirsi alla volontà dei soci e rendere operativa la norma di legge.

La nuova formulazione contenuta nella Legge n. 155/2017, invero, sembra voler rimediare ed arginare le prassi, peraltro non infrequenti, di s.r.l. prive dell'organo di controllo, pur ricorrendo le ipotesi previste dalla legge.

L'art. 14, lett. h) della Legge n. 155/2017, infatti, impone al tribunale di provvedere alla nomina non solo su domanda di ogni interessato (fra i soggetti legittimati a richiedere la nomina possono annoverarsi, ad esempio, i soci, anche individualmente, e gli amministratori, e i creditori della società) ma anche su segnalazione del conservatore del registro delle imprese, responsabilizzando, in tal modo, l'ufficio nello svolgimento delle proprie funzioni e nella segnalazione delle situazioni irregolari.



Hanno collaborato a questo numero

Cristina Bauco

Ricercatrice area giuridica Fondazione Nazionale dei Commercialisti

Raffaele D'Alessio

Componente del gruppo di lavoro CNDCEC per l'area di delega revisione legale

Nicola Lucido

Ricercatore area aziendale Fondazione Nazionale dei Commercialisti

Alessandra Pagani

Ricercatrice area revisione legale CNDCEC

Laura Pedicini

Ricercatrice area revisione legale CNDCEC

Matteo Pozzoli

Esperto CNDCEC

PER EVENTUALI SUGGERIMENTI: INFORMATIVA@FNCOMMERCIALISTI.IT

